



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Oggetto:

Concordato  
preventivo -  
Domanda -  
Termine ex art.  
40, c. 10, c.c.i.i.  
Ud. 15/4/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23711/2024 R.G. proposto da

██████████ domiciliata in Roma, ██████████ presso  
lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e  
difende

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato,  
che la rappresenta e difende

- controricorrente -

e contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di ██████████ domiciliata  
all'indicato indirizzo PEC dell'avv. ██████████ ██████████ che la  
rappresenta e difende

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 1744/2024 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 7.10.2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.4.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

### **FATTI DI CAUSA**

Il Tribunale di Verona, su ricorso dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione [AdER] dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [REDACTED] previo accertamento della inammissibilità, ai sensi dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. (Codice delle crisi e dell'insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019), della nuova domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla società, che, in precedenza, era già stata ammessa al concordato, con provvedimento successivamente revocato ai sensi dell'art. 106 c.c.i.i.

[REDACTED] [REDACTED] propose reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., che venne rigettato dalla Corte d'appello di Venezia.

Contro la sentenza della corte territoriale [REDACTED] ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

AdER e la Liquidazione giudiziale si sono difese con controricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso, mentre la ricorrente e la procedura concorsuale hanno depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 40, commi 10 e 7, c.c.i.i. in ragione dell'erronea valutazione di una causa di decadenza dalla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo –



Nullità della sentenza – Mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione».

Occorre riferire che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale era già stato presentato da AdER quando [REDACTED] depositò la prima domanda di ammissione al concordato preventivo (anzi si trattava, in quel momento, di una domanda prenotativa, ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i.). Più precisamente, la domanda di [REDACTED] venne presentata il 21.3.2023, ovverosia il giorno precedente la data fissata per l'udienza di trattazione del ricorso della creditrice; l'udienza «si è svolta regolarmente nel contraddittorio delle parti» (così la sentenza impugnata a pag. 5), pur essendosi limitato il tribunale a constatare l'avvenuto deposito della domanda di concordato e a verificare le «condizioni poste dall'art. 7, comma 2, c.c.i.i. a garanzia della trattazione prioritaria della domanda di accesso ad uno strumento di soluzione della crisi e dell'insolvenza» (*ivi*).

Quando poi il decreto di ammissione al concordato venne revocato e il tribunale, prima di decidere sul ricorso di AdER, convocò nuovamente la debitrice, questa si presentò all'udienza avendo depositato il giorno prima una nuova domanda di concordato preventivo, che il giudice considerò inammissibile, perché proposta dopo lo spirare del termine di cui all'art. 40, comma 10, c.c.i.i. («entro la prima udienza»), avuto riguardo all'udienza tenutasi il 22.3.2023.

La ricorrente sostiene che, in tal modo, il Tribunale di Verona avrebbe male interpretato ed applicato la disposizione di legge, dovendosi intendere, quale «prima udienza», che fissa il termine ultimo per la presentazione della domanda di concordato, l'udienza effettivamente «trattata» e non l'udienza



«meramente "rinviata"». Si contesta quindi alla corte d'appello di non avere accolto il reclamo su tale punto specifico.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. L'art. 40, comma 10, c.c.i.i., nel testo qui applicabile *ratione temporis* (ovverosia antecedente alla lieve modifica apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), per la parte che interessa, così dispone:

«Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza ...».

Non è in discussione il fatto che il ricorso in accoglimento del quale venne aperta la liquidazione giudiziale è il primo e unico ricorso presentato da AdER, per la trattazione del quale era stata fissata l'udienza del 22.3.2023. Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata, che quella udienza si tenne effettivamente, nel contraddittorio delle parti regolarmente instaurato, salvo che la decisione sul ricorso della creditrice fu momentaneamente accantonata, in ragione della priorità di esame assegnata alla decisione sulla domanda di accesso a uno strumento alternativo per la soluzione della crisi e dell'insolvenza (art 7 c.c.i.i.). Pertanto, laddove la ricorrente discorre di una udienza «meramente "rinviata"», non intende fare riferimento a un'udienza che non si sia tenuta (ovverosia rinviata prima che si tenesse), bensì a un'udienza che si è tenuta e nella quale è stato disposto un rinvio, in attesa della



presentazione della proposta e del piano di concordato e poi dell'esito della relativa domanda.

La tesi della ricorrente è dunque che «la prima udienza» indicata nell'art. 40, comma 10, c.c.i.i., non sarebbe la prima udienza *in assoluto* tenutasi nel procedimento unitario avviato su ricorso del creditore, ma la prima udienza in cui quel ricorso venga effettivamente discusso e trattato nel merito.

#### 1.1.2. La tesi non può essere condivisa.

Depone in senso contrario, innanzitutto, il significato letterale delle parole usate dal legislatore (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), posto che il riferimento alla «prima udienza» è chiaro e incondizionato (anche a prescindere dall'ulteriore esplicitazione apportata dalla citata riforma del 2024, che alle parole «prima udienza» ha aggiunto la locuzione «fissata ai sensi dell'art. 41»).

Ma soprattutto si deve osservare che la fissazione di un termine «a pena di decadenza» – che pone una sorta di presunzione legale assoluta di abusività della domanda presentata dopo la scadenza del termine perentorio – non è affatto in contrasto con i principi informatori del diritto della crisi d'impresa, il quale, se da un lato dà la preferenza alle soluzioni alternative rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 7, comma 2, c.c.i.i.), dall'altro lato annette particolare importanza alla celerità nel trattamento delle situazioni di insolvenza e pone a carico dell'imprenditore il dovere di affrontare tempestivamente tali situazioni (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 4, comma 1, lett. *b*, c.c.i.i.).

Proprio la scelta di fondo di dare priorità alla domanda del debitore impone un contemperamento che, se normalmente è



affidato all'apprezzamento delle caratteristiche del caso concreto da parte del giudice (art. 7, comma 2, lett. *a* e *b*, c.c.i.i.), nella disposizione qui in esame è invece determinato in modo rigido dalla legge mediante la fissazione di un termine perentorio.

Né la rigidità della disposizione può essere considerata irragionevole, perché l'iniziativa del debitore, per essere rispettosa del dovere di tempestività, dovrebbe normalmente precedere quella dei creditori; sicché, non desta scandalo la fissazione di un termine finale per la (pur riconosciuta) priorità della domanda del debitore, qualora questa sia invece una reazione alla più tempestiva azione di un creditore (azione, quest'ultima, che certamente non è arbitraria e pretestuosa, come dimostra proprio il fatto che il debitore si difende proponendo a sua volta uno strumento di regolazione che presuppone, quantomeno, l'effettiva sussistenza di uno stato in crisi).

1.1.3. Men che meno può essere considerata irragionevole l'apparente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'art. 40, comma 9, c.c.i.i. per il caso opposto in cui sia il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ad essere depositato in pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentato dal debitore.

In quel caso il ricorso del creditore può essere presentato «fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione». Ma le due opposte situazioni non sono comparabili, in quanto il ricorso per la liquidazione giudiziale non assume priorità rispetto alla domanda del debitore e può essere preso in considerazione



solo previo rigetto di quest'ultima. L'unico vantaggio che l'art. 40, comma 9, c.c.i.i. concede al creditore è quello di poter inserire la sua domanda nel procedimento unitario avviato dal debitore, invece di doverne attendere l'esito restando all'esterno di quel procedimento; ma il ricorso del creditore non potrà comunque essere accolto prima dell'esito negativo della domanda di concordato. Viceversa, la domanda presentata dal debitore nel procedimento unitario già avviato dal creditore comporta, fin quando ammissibile, un'inversione nell'ordine delle decisioni, tale per cui la domanda presentata dopo (dal debitore) assume priorità rispetto a quella presentata prima (dal creditore).

1.1.4. Deve essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: *«Ai sensi dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. (anche nel testo previgente rispetto alla riforma apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), la "prima udienza" – rilevante ai fini dell'individuazione del termine entro cui, "a pena di decadenza", il debitore può presentare una domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza – è l'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.c.i.i., anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio».*

2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., una «nullità della sentenza impugnata – violazione e falsa applicazione dell'art. 107 c.c.i.i. – in ordine al diritto a presentare una successiva domanda concordataria nel medesimo procedimento unitario – Mancanza, apparenza e comunque (*sic*)».



La ricorrente osserva che il Tribunale di Verona, per dichiarare inammissibile la nuova domanda di concordato preventivo, aveva anche statuito che non era possibile presentare una seconda domanda nel medesimo procedimento, avendo il debitore «consumato» il suo «potere» con la prima domanda. ██████████ ██████ contesta, quindi, tale statuizione, sostenendo che il contrario risulterebbe dalla lettura dell'art. 107 c.c.i.i., ove si fa esplicito riferimento alla sottoposizione al voto dei creditori di una pluralità di proposte di concordato.

2.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto volto a censurare la sentenza del tribunale e non la sentenza, qui impugnata, della corte d'appello, la quale è pervenuta alla sua decisione senza nemmeno menzionare l'impossibilità, per il debitore, di presentare più successive domande di concordato preventivo nel medesimo procedimento unitario.

Pertanto, la confutazione della tesi espressa dal tribunale non può avere alcuna rilevanza ai fini della richiesta cassazione della sentenza della corte territoriale, la cui decisione non poggia su quella tesi. Ciò fermo restando che l'uso del plurale («proposte») nell'art. 107 c.c.i.i. si giustifica perché si fa ivi riferimento al voto dei creditori sulle proposte «presentate dal debitore e dai creditori»; sicché non ha alcuna rilevanza a favore (e neanche a sfavore) della tesi interpretativa qui preferita dalla ricorrente.

3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 legge fall. ovvero dei requisiti ex artt. 2 e 121 c.c.i.i. – Mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei requisiti



idonei alla apertura della liquidazione giudiziale (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)».

██████████ si duole che il Tribunale di Verona abbia desunto lo stato di insolvenza della società in modo automatico con rinvio alla motivazione del provvedimento di revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo; si prospetta che fosse invece necessario un accertamento in concreto dello stato di insolvenza e si sostiene che nemmeno la corte d'appello avrebbe motivato in modo coerente sulla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

3.1. Il motivo – al netto del profilo di inammissibilità connesso al rilievo che, anche in questo caso, la critica è rivolta innanzitutto alla decisione del tribunale – è infondato.

L'art. 106, comma 3, c.c.i.i. dispone che, «All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore». È dunque lo stesso legislatore a stabilire una sorta di automatismo tra il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo richiesto soltanto il requisito che sussista una domanda in tal senso di un soggetto a ciò legittimato.

D'altra parte, una volta riscontrato che il concordato preventivo non potrà avere buon esito, per l'accertamento di atti in frode, per il mancato deposito del fondo spese o perché «risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88», è pressoché impensabile che non sussista lo stato di insolvenza.



Ad ogni buon conto, la corte veneziana, nella sentenza qui impugnata, si è fatta carico di motivare la presenza, anche in concreto, di significativi sintomi di conclamata e duratura insolvenza, condivisibilmente sottolineando l'irrilevanza, a tal fine, di allegazioni che servono soltanto a ipotizzare la possibilità di futuri cambiamenti, quali «l'avvio della transazione fiscale o la previsione di finanza esterna». Niente che abbia a che vedere con la capacità dell'imprenditore «di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, lett. *b*, c.c.i.i.).

4. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

### **P.Q.M.**

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, in favore di AdER, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, in favore della Liquidazione giudiziale, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;



dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.4.2026.

Il Presidente  
Massimo FERRO

